

Legge regionale 29 aprile 2011, n. 6.

**Interventi a sostegno del 'Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo'.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Denominazione)*

1. Il Museo dello Spazzacamino, con sede a Santa Maria Maggiore in provincia del Verbano - Cusio - Ossola, istituito dal Comune medesimo con il concorso della Regione, finalizzato a promuovere e diffondere la conoscenza della storia e dell'opera degli spazzacamini emigrati all'estero per svolgere il loro lavoro, integrato dalla documentazione ed atti relativi all'emigrazione vigezzina nel mondo, con particolare riferimento agli inventori dell'Acqua di Colonia, assume la denominazione di "Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo".

2. Il Comune di Santa Maria Maggiore organizza il Museo con logica a rete, nella prospettiva di creare una rete museale dei musei dell'emigrazione presenti ed attivi in Italia.

Art. 2.

*(Obiettivi)*

1. Il Museo promuove la conoscenza del fenomeno migratorio piemontese, con particolare riferimento a quello vigezzino, al fine di conservarne la memoria.

2. Il Museo persegue altresì i seguenti obiettivi:

a) il reperimento e la conservazione delle testimonianze documentarie, fotografiche e d'ambientazione raccolte in un apposito Centro di documentazione;

b) la promozione di iniziative tese alla partecipazione dei cittadini, quali manifestazioni periodiche, conferenze, sessioni di lettura, cineforum, presentazione dei "Quaderni del Museo", mostre itineranti, incontri internazionali;

c) il sostegno all'organizzazione del raduno internazionale degli spazzacamini ed ad altri eventi celebrativi della creazione dell'Acqua di Colonia.

Art. 3.

*(Convenzionamento)*

1. La Regione stipula con il Comune di Santa Maria Maggiore una convenzione al fine di definire l'attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo. La Regione assicura altresì al Museo il proprio sostegno.

2. Nell'ambito della convenzione è definito il contributo che la Regione assicura al Museo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

3. Hanno la facoltà di aderire alla convenzione enti pubblici, soggetti privati e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

*(Comitato di gestione)*

1. Ai fini della gestione, promozione e valorizzazione del Museo è costituito il Comitato di gestione composto da cinque rappresentanti, di cui tre designati dal Consiglio regionale del Piemonte, uno dal Comune di Santa Maria Maggiore ed uno dall'Associazione nazionale Spazzacamini con sede presso il Comune di Santa Maria Maggiore.

2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
3. Nella sua prima seduta il Comitato elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di favorire gli studi e le iniziative volte a valorizzare il Museo.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre, il programma annuale di attività da realizzarsi nell'anno successivo. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma entro il 31 dicembre.

#### Art. 5.

##### *(Forme di collaborazione per il conseguimento delle finalità istituzionali)*

1. Il Comitato di gestione collabora con le strutture regionali per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il Comitato attiva altresì collaborazioni con enti, associazioni, fondazioni, università al fine di qualificare e potenziare le attività e gli interessi del Museo.

#### Art. 6.

##### *(Monitoraggio)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato di gestione presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attuazione del programma di attività dell'anno precedente.
2. Entro un anno dall'erogazione di ciascuna annualità di contributi, il Comitato di gestione è tenuto a presentare alla Giunta regionale un analitico rendiconto delle modalità di impiego dei contributi regionali.
3. La Giunta regionale provvede a trasmettere la relazione di cui al comma 1 e il rendiconto di cui al comma 2 alla commissione consiliare competente.
4. La mancata presentazione del rendiconto preclude la corresponsione della successiva annualità di contributi.

#### Art. 7.

##### *(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel triennio 2011-2013 la spesa complessiva di 150.000,00 euro.
2. Alla spesa di cui al comma 1, pari a 50.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e di cassa, si provvede con l'iscrizione del contributo di parte corrente, destinato al Comune di Santa Maria Maggiore per la gestione, promozione e valorizzazione del Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) SB01031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 2 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 aprile 2011

Roberto Cota

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 59

*Interventi a sostegno del "Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo".*

- Presentata dai Consiglieri VALERIO CATTANEO, MICHELE MARINELLO, GIOVANNI NEGRO, ALDO RESCHIGNA il 6 settembre 2010.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 9 settembre 2010.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 17 febbraio 2011 con relazione di ROSA ANNA COSTA, ALDO RESCHIGNA.
- Approvata in Aula il 27 aprile 2011 con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30. ( Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

**Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge**

SB01031 (Gabinetto della presidenza della Giunta regionale Affari internazionali Titolo I spese correnti)